

STUDIO ASSOCIATO PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE

AVV. PROF. PAOLO SCAPARONE  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 14  
10122 TORINO  
paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it

STUDIO ASSOCIATO PROF. AVV. PAOLO SCAPARONE

AVV. JACOPO GENDRE  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 14  
10122 TORINO  
jacopogendre@pec.ordineavvocatitorino.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE**

**Ricorso per motivi aggiunti**

della **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dall'avv. Jacopo Gendre

**contro**

la **Regione Piemonte** in persona del Presidente, rappresentata e difesa dall'avv. Giulietta Magliona

la **Città Metropolitana di Torino** in persona del Sindaco metropolitano

la **Provincia di Cuneo** in persona del Presidente

la **Provincia di Alessandria** in persona del Presidente

**e nei confronti**

dell'**Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – Delegazione regionale del Piemonte** in persona del legale rappresentante

**per l'annullamento**

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 528-27274/2018 recante "*Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 2 "Alta Valle Susa" e TO 3 "Bassa Valle Susa e Val Sangone"*";

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 527-27274/2018 recante "*Costituzione Comitato di Gestione dei Comprensori Alpini TO 4 "Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone"*" e TO 5 "*Valli Orco, Soana e Chiusella"*";

del decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 14.11.2019 n. 523-27272/2018 recante "*Costituzione Comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia TO 3 "Zona Pinerolese", TO 4 "Zona Carmagnola-Poirino" e To 5 "Collina Torinese"*";

del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria 9.11.2018 n. 217 recante “*Costituzione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. AL 3 - AL 4*”;  
del decreto del Presidente della Provincia di Alessandria (non conosciuto) recante “*Costituzione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. AL 1 - ATC AL 2*”;  
del decreto del Presidente della Provincia di Cuneo (non conosciuto) con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di Gestione dell’ATC CN 1;  
di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi dei relativi procedimenti.

**nel giudizio R.G. n. 858/2018**

**Udienza pubblica: 11.7.2019**

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ \*\*\*\*\*

**FATTO**

**I.** La Federazione Italiana della Caccia Regione Piemonte ha impugnato avanti al TAR Piemonte, con ricorso R.G. n. 858/2018, la deliberazione della Giunta regionale 6.7.2018 n. 28-7183 nella parte in cui stabilisce: **a)** *la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie ... è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All’associazione o organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti*”; **b)** *“la consistenza degli iscritti per ciascuna associazione o organizzazione è valutata in riferimento al mese di novembre dell’anno solare di scadenza del Comitato di gestione (31 dicembre). Limitatamente al rinnovo dei Comitati di gestione, attualmente commissariati, tale consistenza viene valutata con riferimento al mese di dicembre 2017*”; **c)** *“L’incompatibilità si verifica nelle seguenti ipotesi: - Relativamente ai rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), impedisce la designazione per*

*le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni venatorie l'ammissione all'esercizio venatorio nell'A.T.C. e/o C.A., impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti delle Associazioni di protezione ambientale il rivestire attivamente una carica all'interno degli organi monocratici e/o collegiali impedisce la designazione per le altre categorie; - Relativamente ai rappresentanti degli Enti locali il rivestire una carica pubblica elettiva ovvero l'essere dipendenti dell'Ente locale impedisce la designazione per le altre categorie”.*

I provvedimenti della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria e Cuneo danno evidenza all'illegittimità delle disposizioni legislative e della deliberazione regionale denunciata nel ricorso introduttivo. In particolare, i prospettati effetti lesivi della sottorappresentazione dell'associazione ricorrente rispetto alle altre associazioni venatorie con conseguente alterazione della complessiva rappresentanza della componente dei cacciatori nei Comitati di gestione e dell'assenza di rappresentanti di intere aree territoriali nei Comitati di gestione accorpati si sono concretizzati nella composizione di detti organi. Pertanto, la Federazione Italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte in persona del Presidente impugna i provvedimenti della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Cuneo e Alessandria di nomina dei membri dei Comitati di Gestione degli ATC e CA denunciandone, in via derivata, l'illegittimità.

### **DIRITTO**

**I. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA: SONO ILLEGITTIME LE PREVISIONI - LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE - PER CUI A CIASCUNA DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE NELL'ATC E NEL CA SPETTA IL DIRITTO DI DESIGNARE UN SOLO COMPONENTE NEL COMITATO DI GESTIONE INDIPENDENTEMENTE DALLA PERCENTUALE DEI SUOI ISCRITTI AMMESSI NEL RISPETTIVO AMBITO CON LA SOLA ECCEZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CHE**

**RAGGIUNGENDO O SUPERANDO IL 55% DEGLI ISCRITTI PUÒ DESIGNARE DUE RAPPRESENTANTI: A) illegittimità costituzionale dell'art. 11 co. 8 l. r. Piemonte 19.6.2018 n. 5 per contrasto con gli artt. 97 e 117 co. 2 lett. s) Cost. nonché con i principi di ragionevolezza-proporzionalità e riserva della giurisdizione anche per inosservanza del giudicato; B) illegittimità derivata della DGR 6.7.2018 n. 28-7183**

I decreti di nomina dei Comitati di Gestione degli ATC CN1, AL 1, AL 3 e TO 5 e dei CA TO 3, TO 5, CN1 e CN 6 sono illegittimi in quanto - al pari della deliberazione della Giunta regionale impugnata in principalità - concretizzano l'illegittimità costituzionale delle disposizioni delle l. r. n. 5/2018 contenute nell'art. 11 co. 8 e 9. In particolare, l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa che fissa nella misura del 55% il numero minimo degli iscritti per avere diritto a designare due componenti nei comitati di gestione ha comportato che, nei comitati di gestione degli ATC AL 1, AL 3, CN 1 e TO 5 e dei CA TO 3, TO 5, CN 1 e CN 6, la Federazione caccia, la quale detiene la maggioranza, assoluta e relativa, degli iscritti, ha titolo per designare un solo componente così come le altre associazioni venatorie le cui percentuali di iscritti - anche sommate - non superano la percentuale degli iscritti della Federazione ricorrente.

Il principio di rappresentatività impone che la composizione interna degli organi direttivi degli ambiti di caccia deve riprodurre in modo fedele e verosimile la forza rappresentativa delle singole categorie data dalla consistenza numerica degli iscritti delle singole associazioni di ciascuna categoria. La verosimiglianza si traduce nella distribuzione dei seggi riservati a ciascuna categoria nei Comitati di gestione in proporzione al numero degli iscritti delle varie associazioni cosicché l'associazione con il maggior numero di iscritti deve avere il maggior numero dei seggi.

Un meccanismo di distribuzione dei seggi che alteri il peso rappresentativo tra le varie associazioni viola il principio di

rappresentatività nonché il giudicato costituito dalla sentenza del TAR Piemonte n. 1289/2017.

Ne viene che gli atti di nomina impugnati sono invalidi perché adottati in stretta applicazione della deliberazione regionale e delle previsioni della legge regionale impuginate con il ricorso introduttivo. Invero, ben diversa sarebbe risultata la composizione di tali Comitati e, in particolare, il peso rappresentativo dell'associazione venatoria ricorrente sarebbe stato sicuramente superiore e corrispondente alla reale presenza dei cacciatori sul territorio.

### **Per tutti i suesposti motivi**

la **Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte** in persona del legale rappresentante, tramite i propri difensori, chiede che codesto Tribunale, previa, occorrendo, **rimessione alla Corte Costituzionale della questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 co. 8 e 9 l. r. Piemonte 19.6.2018 n. 5**, per contrasto con l'art. 117 co. 2 lett. s) Cost. nonché con i principi di riserva di giurisdizione, logicità e ragionevolezza-proporzionalità, accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli i provvedimenti impugnati.

### **DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DELL'ART. 13 DPR N. 115/2002**

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 *bis* dpr 30.5.2002 n. 115 i motivi aggiunti di ricorso sono assoggettati al contributo unificato di € 650,00.

Con il favore del compenso professionale e delle spese di giudizio.

Torino, 21 gennaio 2019

avv. prof. Paolo Scaparone

avv. Jacopo Gendre